

**COMUNE  
DI  
RONCO ALL'ADIGE**

Provincia di Verona

**Piano Comunale del Commercio  
su Aree Pubbliche**

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, ai sensi della L.R. n.10 del 06 aprile 2001 e del relativo **Regolamento attuativo**, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Il Piano si compone delle seguenti parti:
  - a) Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione.
  - b) Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
  - c) Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati.

\*  
\*       \*

## **Parte A**

### **Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione**

#### **Art. 1**

1. Il mercato è annuale. Si svolge ogni giovedì con posteggi dati in concessione nelle aree della piazza sita in via Piave in Ronco all'Adige capoluogo come specificate nell'allegato Regolamento.
2. Il mercato è stato istituito con delibera di Consiglio comunale n° 55 del 27.07.1973, esecutiva. È un mercato "minore", ai sensi della definizione di cui all'art. 7, comma secondo, lett. b), della Legge Regionale Veneto 06.04.2001, n° 10.

## **Parte B**

### **Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante**

#### **Art. 1**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell'allegato Regolamento – di cui alla successiva parte C – all'art. 26

## **Parte C**

### **Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati (documento allegato)**



**COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE**  
*PROVINCIA DI VERONA*

---

**PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE**

***REGOLAMENTO PER LO  
SVOLGIMENTO DEL  
COMMERCIO NEI MERCATI***

Allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09 aprile 2002  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 07 aprile 2005  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18 aprile 2011*

## SOMMARIO

<b>CAPITOLO I – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO .....</b>	<b>5</b>
<i>Art. 1 – Tipologia del mercato.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell' articolazione del mercato.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi     all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 – Migliorie di ubicazione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di     concessione .....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita .....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 17 – Funzionamento del mercato.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 21 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 22 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 23 – Mercati straordinari .....</i>	<i>15</i>
<b>CAPITOLO II – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE .....</b>	<b>15</b>
<i>ART. 24 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità .....</i>	<i>15</i>
<b>CAPITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE .....</b>	<b>15</b>
<i>Art. 25 – Svolgimento del commercio itinerante.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 26 – Rappresentazione cartografica.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 27 – Vendite a domicilio.....</i>	<i>16</i>
<b>CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>16</b>
<i>Art. 28 – Sanzioni .....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 29 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 30 – Rinvio a disposizioni di legge .....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 31 – Abrogazione di precedenti disposizioni.....</i>	<i>17</i>

## **CAPITOLO I – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO**

### **Art. 1 – Tipologia del mercato**

1. Il mercato periodico è di tipologia annuale.

### **Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l'attività che si svolge in posteggi isolati. Il mercato è stato istituito con delibera di Consiglio comunale n° 55 del 27.07.1973, esecutiva. È un mercato "minore", ai sensi della definizione di cui all'art. 7, comma secondo, lett. b), della Legge Regionale Veneto 06.04.2001, n° 10.

### **Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento**

1. Il mercato viene effettuato settimanalmente nella giornata di giovedì, dalle ore 08,00 alle ore 13,00.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001, n° 228 che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 09,00 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 07,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13,00 se non per gravi e particolari condizioni climatiche avverse od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14,00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato cosicché possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
7. Ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

### **Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato**

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata in scala 1:400 qui allegata (quale parte integrante e sostanziale del presente atto) in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano, fra l'altro le seguenti caratteristiche del mercato medesimo:
  - a) l'ubicazione: *Piazza Caduti di Nassiriya*;<sup>1</sup>

- b) superficie complessiva del mercato: mq. 3024;
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2532;
- d) totale posteggi: n. 20 (venti), tutti su area scoperta, di cui:
  - i. n. 5 (*cinque*) riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
  - ii. n. 12 (dodici) riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare;
  - iii. n. 3 (tre) riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001 e L.R. n. 7/2008, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
- 3. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.
- 4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 114/1998 l'esercizio per il commercio su area pubblica è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

**Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

- 1. L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli mediante concessione di anni 10 (dieci) – naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione – è rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, o per periodi inferiori (minimo 30 giorni), strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita ed effettuate in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 ovvero presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 228/2001.  
Nel caso di concessioni inferiori all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.-
- 2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità d'imprenditore agricolo, la permanenza nel tempo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
- 3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di mq. 60.
- 4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo in Comune, precisando:
  - a) I propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, dati relativi al legale rappresentante (cognome, nome, luogo e data di nascita, carica sociale ricoperta in seno alla società);
  - b) Codice fiscale/partita I.V.A.;
  - c) Sede legale dell'azienda agricola;

- d) Numero e localizzazione del posteggio richiesto;
  - e) Numero presenze nel mercato;
  - f) Attestazione della data d'inizio dell'attività di produttore agricolo (iscrizione R.E.A.);
  - g) I prodotti agricoli che intende porre in vendita;
6. Le domande possono essere inviate esclusivamente a mezzo servizio postale (raccomandata A.R.) oppure consegnate direttamente in Comune.
7. Nel caso in cui vi sia almeno un posto libero tra quelli riservati ai produttori agricoli, il competente ufficio pubblica un bando con indicati, oltre a quanto ritenuto opportuno e/o necessario, anche i posti liberi ed il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire al Comune apposita istanza, rappresentando quanto evidenziato nei precedenti commi.
8. Il venir meno della qualifica d'imprenditore agricolo comporta la decadenza d'ogni concessione. Il Comune potrà esigere i documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

#### **Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. I concessionari di posteggi riservati agli imprenditori agricoli (di cui al precedente art. 4, comma secondo, lett. *d*), punto *iii*) non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario d'inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori aventi titolo.
3. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
  - a) maggior numero di presenze maturate in quel mercato;
  - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 228/2001;
  - c) sorteggio (da eseguirsi immediatamente e pubblicamente, alla presenza degli interessati, dall'agente di Polizia Municipale addetto alla vigilanza).
4. Il venir meno della qualifica d'imprenditore agricolo comporta la decadenza d'ogni concessione. Il Comune potrà esigere i documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

#### **Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra ovvero, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento

#### **Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Dalle ore 07,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. Ove possibile, è autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo) fino ad un massimo di centimetri lineari 50 (cinquanta) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza. Nel caso in cui non risulti possibile autorizzare l'ampliamento del posteggio, il Comune si riserva la facoltà di spostare l'interessato in altro posteggio ancora non assegnato dello stesso settore merceologico.
4. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
5. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile all'interno dello spazio assegnato, tali veicoli dovranno essere posteggiati in via Piave (lato parco-giochi).
6. È vietato, altresì, circolare in bicicletta, a meno che la stessa non sia portata a mano.
7. Gli spazi di passaggio delle persone devono essere tenuti sgombri da merci, imballaggi o altro, in modo da consentire il regolare andamento del flusso pedonale.

#### **Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni**

1. Presso l'Ufficio Commercio/Attività produttive sono tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse:
  - copia della planimetria di mercato (di cui al precedente art. 4, comma primo) con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi (o con altro idoneo contrassegno) divisi tra alimentare, extra-alimentare e imprenditori agricoli nonché la superficie assegnata;
  - i dati di assegnazione di ogni concessione.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio/Attività produttive provvede, ove del caso, all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e lo comunica alla Regione.

#### **Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie**

1. L'Ufficio Commercio/Attività produttive provvede a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
  - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
  - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;



- c) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio/Attività produttive, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su motivata richiesta degli interessati.

#### **Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari**

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario d'inizio di cui al precedente comma primo sono assegnati temporaneamente, per quel solo giorno, agli operatori precari aventi titolo, compatibilmente con il settore merceologico di appartenenza.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo *a)* o *b)*, di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n° 114/1998, in originale, ed essere muniti d'idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", divisa per settore merceologico (alimentare e non alimentare) formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
  - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del noto Decreto Legislativo 114/1998, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
  - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - c) sorteggio (da eseguirsi immediatamente e pubblicamente, alla presenza degli interessati, dall'agente di Polizia Municipale addetto alla vigilanza).
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
6. L'assegnazione è giornaliera e non necessita d'autorizzazione. L'agente di Polizia municipale provvede all'assegnazione al precario richiedente avente titolo del posteggio resosi libero in quanto non occupato dal titolare, originale assegnatario.
7. L'agente di Polizia Municipale addetto alla vigilanza deve segnalare a fine giornata, redigendo apposito verbale, all'Ufficio Commercio/Attività produttive dell'Ente, il numero delle assegnazioni effettuate ed i soggetti di cui al precedente comma quinto, in modo che sia possibile redigere una graduatoria settimanale da consegnare all'Agente per la volta successiva di effettuazione del mercato. Nel caso in cui siano state assegnate concessioni giornaliere di posteggi liberi a soggetti "precari", l'agente di polizia municipale allega al foglio riportante i nominativi dei soggetti presenti ed assenti l'originale della quietanza di versamento del canone d'occupazione suolo ed aree pubbliche, di cui all'articolo 12, che segue.

8. I posteggi liberi in quanto non ancora assegnati non possono essere occupati in alcun modo, se non a seguito di concessione decennale, ai sensi della normativa vigente in materia. Egualmente, i posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere occupati da altre categorie di operatori, anche se rimangono liberi.

**Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all’occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del dovuto per l’occupazione spazi ed aree pubbliche e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e quanto ad esse inerente e conseguente, presupposto e connesso, nelle misure e con le modalità stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

**Art. 13 – Criteri per il rilascio dell’autorizzazione**

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l’elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l’eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione, o la consegna, della domanda oltre il termine indicato ovvero la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l’inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all’art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l’autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo l’unica graduatoria (ai sensi del successivo comma sesto) redatta in base ai seguenti criteri di priorità nell’ordine:
  - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell’abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall’operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

- c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR ed è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
  7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
  8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine, le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
  9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
  10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 06.04.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
  11. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

#### **Art. 14 – Migliorie di ubicazione**

1. I titolari della concessione di posteggio del mercato possono presentare domanda per migliorare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto già assegnato ma resosi libero sia sugli altri posti che, ugualmente già assegnati, a catena si rendessero di volta in volta liberi.
2. Il Comune, prima di comunicare alla Regione i dati relativi ai posteggi resisi liberi sul proprio territorio, redige una "Graduatoria per migliorie" per l'assegnazione dei posti resisi liberi. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
  - a) anzianità di presenza nel mercato;
  - b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
3. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione i dati identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III della D.G.R.V. 20 luglio 2001 n. 1902.

**Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione**

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma primo, della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate di titolari di concessioni non stagionali oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 (diciassette) assenze per anno solare. Con riferimento alle concessioni stagionali, il numero delle assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca deve essere superiore ad un terzo del periodo di operatività concesso per l'anno solare. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore almeno 6 (sei) mesi prima.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.
6. L'agente di Polizia Municipale addetto alla vigilanza deve segnalare a fine giornata, redigendo apposito verbale, all'Ufficio Commercio/Attività produttive dell'Ente l'elenco dei soggetti titolari di concessione risultati assenti e presenti, segnalando eventuali infrazioni o comportamenti non conformi al presente regolamento ed alle altre norme di legge di regolamento e di atti amministrativi.

**Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre metri 3 (tre) dalla verticale del limite di allineamento.
4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2,5 (duevirgolacinque).
5. I posteggi sono separati tra loro di almeno metri lineari 2 (due), fatta salva la deroga di cui al precedente art. 8, comma terzo.

6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

#### **Art. 17 – Funzionamento del mercato**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, riservandosi la facoltà di emanare ogni e qualsivoglia atto o provvedimento tendente al regolare svolgimento delle attività mercatali nonché il buon funzionamento del mercato stesso.
2. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e/o diversa da quella assegnata, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, comma terzo.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

#### **Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso**

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.
2. Ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.
3. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.”

#### **Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie nonché dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e relativo regolamento di

attuazione D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, nonché – per quanto qui ed ivi non espressamente previsto – alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi comunitari, nazionali, regionali e locali in materia.

3. Il mancato, parziale, difforme rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltretutto all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

#### **Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto ove possibile delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
  - b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
  - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
  - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

#### **Art. 21 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita**

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma terzo dello stesso articolo.

#### **Art. 22 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie**

1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 30.

#### **Art. 23 – Mercati straordinari**

1. Per mercato straordinario si intende quello autorizzato in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa.
2. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella “Graduatoria precari”.
3. L’Agente di Polizia municipale addetto alla vigilanza procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
4. E’ possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
5. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell’ambito dei posteggi rimasti liberi.
6. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell’ambito del mercato ridotto.

## **CAPITOLO II – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

#### **ART. 24 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità**

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all’art 5 del Decreto Legislativo 114/1998 e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.
3. Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S., possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell’atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

## **CAPITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 25 – Svolgimento del commercio itinerante**

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale nonché le vigenti norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia.

2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno metri 250 (duecentocinquanta).
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.
5. Per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese senza posizione di partita IVA deve essere verificato che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata
6. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del d.lgs. 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

#### **Art. 26 – Rappresentazione cartografica**

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

#### **Art. 27 – Vendite a domicilio**

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/2001.
2. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

## **CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 28 – Sanzioni**

1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dall'Agente di Polizia Municipale addetto alla vigilanza in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto Legislativo 114/1998, si applica la sanzione pecuniaria da Euro 50,00= (cinquanta) ad Euro 250,00= (duecentocinquanta). In particolare è punito con tale sanzione anche chi:
  - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
  - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;



- c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
- e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

**Art. 29 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento – sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale – a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

**Art. 30 – Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10, al D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114, nonché alle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi in materia.

**Art. 31 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto, con particolare riferimento anche al Regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n° 55 del 27.07.1973, fermi restando i diritti acquisiti con riferimento alle graduatorie in essere.